



**IL TRIBUNALE DI SONDRIO**  
**Sezione Unica Civile Affari Procedure Concorsuali**

---

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Barbara Licitra	- Presidente
dott. Michele Posio	- Giudice
dott. Maria Federica Minervini	- Giudice rel.

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. **2/2019** promosso da:

**NEO-TECH SOLUTIONS SRL IN LIQUIDAZIONE** (c.f. 06592790965)  
rappresentata e difesa dagli avv.ti MASCIA CASSELLA e CARLO PIATTI con domicilio eletto presso lo studio degli indicati procuratori in Milano, Corso Magenta n.56,

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

considerato che con ricorso ex art.161 VI co. l.f. depositato il 25.9.2019 dalla società **NEO-TECH SOLUTIONS SRL IN LIQUIDAZIONE** con sede in Delebio (SO), via Tavani 2/B, la stessa ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

tenuto conto che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti la visura camerale, il certificato relativo alla delibera ex art.152 l.f., i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale aggiornata nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;



considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Sondrio, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.; tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta ed deliberata ai sensi dell'art.152 l.f.; osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;

valutato che non risultano pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento e il termine richiesto appare congruo;

considerato che il Collegio valuta opportuno nominare sin d'ora un commissario giudiziale che compia le attività di verifica prevista dall'art.161 VI co. l.f.;

considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;

ritenuto che in ragione della nomina del commissario giudiziale già in questa fase possa essere anticipato il versamento almeno in parte delle spese di giustizia;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8 l.f.;

concede

alla società NEO-TECH SOLUTIONS SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 06592790965) con sede in Delebio (SO), via Tavani 2/B, **termine di giorni 120** - decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento- per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;

nomina

quale commissario giudiziale il dott. Bruno Garbellini, il quale dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f.

dispone

che la società depositi la somma di € 10.000,00 entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, in considerazione delle spese sostenute nella presente fase, mediante versamento su conto intestato alla procedura;



che la società depositi mensilmente (entro il 30.11.2019, entro il 30.12.2019 etc...) una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

dispone che la società trasmetta la relazione sopraindicata al Commissario Giudiziale il quale dovrà riferire in merito;

segnala

alla ricorrente che:

- a) non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo, con la specifica di cui sopra;
- c) occorre specifica e previa autorizzazione del Tribunale per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis l.f. e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 quinquies l.f.
- d) non devono compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.f.;
- e) in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine concesso nel caso emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

\* \* \*

Il Tribunale si riserva, all'esito della presentazione della documentazione prescritta, di emettere il decreto di ammissione al concordato di cui all'art. 163 l.f., disponendo il contestuale versamento di un'ulteriore cauzione per le spese della procedura.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.



Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 24.10.2019

Il Giudice rel.

Maria Federica Minervini

Il Presidente

Barbara Licitra

